



**Ordinanza Sindacale n. 1 del 27-02-2020**

**OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO.**

**IL SINDACO**

**DATO ATTO** che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza elevata della Processionaria del Pino (*Traumatocampapityocampa*);

**DATO ATTO**, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**CONSIDERATO** che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

**TENUTO CONTO** che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

**CONSIDERATO** che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

**VISTO** il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

**ORDINA**

- ✓ a tutti i proprietari di aree verdi e boschive nonché per chi abbia in gestione aree verdi private sul territorio comunale tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà e/o disponibilità, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*);
- ✓ dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita ed in particolare su tutte le specie di pino;
- ✓ in caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o piccoli nidi di Processionaria effettuare trattamenti su tutta la chioma o con un regolatore di crescita;
- ✓ in caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (*che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee*), rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco rivolgersi a ditte specializzate per l'attivazione della profilassi;



Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali interventi devono essere effettuati immediatamente;

#### AVVISA

- ✓ che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- ✓ che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria presso o nei bidoni e cassonetti della nettezza urbana;
- ✓ che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n.267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (*come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007*). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- ✓ che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

#### DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge n.689/81, da € 50,00 a € 500,00.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

#### DISPONE

- ✓ l'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ✓ la pubblicazione sul sito internet del Comune di Vobbia: [www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it](http://www.vobbia.unionedelloscrivia.ge.it);

#### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della L. n. 241/1990 e smi contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
(Simone FRANCESCHI)

